



Provincia
di Biella

PROVINCIA DI BIELLA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "E. BONA"
VIA A. GRAMSCI, 22 - BIELLA

LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INERENTI LA
MESSA IN SICUREZZA E IL RIPRISTINO DEGLI INTRADOSSI
DEI SOLAI A RISCHIO DI DISTACCO

Elaborato:

**CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO**

Oggetto:

PROGETTO ESECUTIVO

Data:

Gennaio 2012

Redatto da:

UFFICIO TECNICO PROVINCIALE
arch. Giuseppe Mancusi

arch. Nicoletta Aimonetti

Visto:

il Responsabile Unico
del Procedimento
arch. M. Cristina Di Giacinto

CAPO I - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE.....	2
Art. 1 - Oggetto dell'appalto	2
Art. 2 - Documenti che fanno parte del contratto	2
Art. 3 - Ammontare delle opere	3
Art. 4 - Condizioni di esecuzione delle opere	4
Art. 5 - Variazione delle opere progettate	4
Art. 6 - Eccezioni dell'appaltatore	4
CAPO II - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE VARIE CATEGORIE DI LAVORI - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI.....	6
PARTE PRIMA.....	6
QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI	6
Art. 7 - Materiali in genere.....	6
PARTE SECONDA	6
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE VARIE CATEGORIE DI LAVORI.....	6
Art. 8 - Norme generali per il collocamento in opera	6
Art. 9 - Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli.....	6
Art. 10 - Lavori eventuali non previsti.....	6
Art. 11 - Tracciamenti.....	7
Art. 12 - Demolizioni e rimozioni	7
Art. 13 - Opere per la sicurezza	8
PARTE TERZA	8
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI.....	8
Art. 14 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori.....	8
Art. 15 - Lavori di messa in sicurezza degli elementi non strutturali.....	8
1. rinzafo in malta di calce idraulica naturale confezionata con aggregati silicei naturali di diametro massimo 2 mm, priva di cemento, caratterizzata da:	8
2. Intonaco in malta di calce idrata e sabbie selezionate con diametro massimo 0,6 mm, priva di cemento ed estremamente adesiva al supporto avente le seguenti caratteristiche:.....	9
CAPO III - NORME DI CARATTERE AMMINISTRATIVO	11
Art. 16 - (Opere e forniture oggetto dell'appalto)	11
Art. 17 - (Ammontare dell'appalto)	11
Art. 18 - (Norme regolatrici dell'appalto)	11
Art. 19 - (Norme e prescrizioni relative a caratteristiche e requisiti di materiali, componenti e subsistemi. - Modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro).....	12
Art. 20 - (Ordine di prevalenza delle norme contrattuali)	12
Art. 21 - (Lavori a misura)	12
Art. 22 - (Garanzie e coperture assicurative).....	13
Art. 23 - (Domicilio legale dell'Appaltatore).....	13
Art. 24 - (Modalità di esecuzione - Responsabilità dell'Appaltatore)	13
Art. 25 - (Disciplina del subappalto).....	14
Art. 26 - (Consegna dei lavori - Sospensione parziale dei lavori).....	16
Art. 27 - (Programma di esecuzione dei lavori)	17
Art. 28 - (Installazione, gestione e chiusura del cantiere - Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore).....	18
Art. 29 - (Strutture e impianti).....	19
Art. 30 - (Campionature e prove tecniche).....	20
Art. 31 - (Assicurazioni).....	20
Art. 32 - (Contabilizzazione e liquidazione dei lavori).....	20
Art. 33 - (Norme relative ai termini per la esecuzione dei lavori - Penali in caso di ritardo)	21
Art. 34 - (Ultimazione dei lavori - Gratuita manutenzione – Collaudo)	21
Art. 35 - (Osservanza dei contratti collettivi)	22
Art. 36 - (Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori).....	23
Art. 37 - (Definizione delle controversie).....	25
Art. 38 - (Spese contrattuali. Oneri fiscali)	25

CAPO I - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la messa in sicurezza degli elementi non strutturali dell'istituto Tecnico Commerciale "E. Bona" localizzato a Biella in via A. Gramsci, 22

Il lavoro è da eseguirsi per conto dell'Amministrazione Provinciale di Biella, secondo le disposizioni stabilite dal presente capitolato.

La forma e le principali dimensioni delle opere che costituiscono l'oggetto della prestazione risultano dai disegni allegati, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

Art. 2 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- il Capitolato Generale approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145;
- l'Elenco dei prezzi unitari;
- il Piano di Sicurezza e di Coordinamento
- il Cronoprogramma dei lavori;
- tre Elaborati Grafici.

Art. 3 - *Ammontare delle opere*

L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente ad € **108.151,99** cui € **5.500,00** per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).

Pertanto l'ammontare dei lavori in appalto risulta il seguente:

Importo totale in appalto:	€ 108.151,99
Importo a base d'asta:	€ 102.651,99
Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.500,00

Il quadro economico risulta dal seguente prospetto:

IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI		IMPORTI DI PROGETTO
1	Lavori a misura	€ 102.651,99
2	Oneri per la Sicurezza - (non soggetti a ribasso)	€ 5.500,00
3	Totale in appalto (1+2)	€ 108.151,99
4	IMPORTO LAVORI DA ASSOGGETTARE A RIBASSO (1)	€ 102.651,99
5	ONERI PER LA SICUREZZA	
6	Oneri per la Sicurezza - (non soggetti a ribasso) (2)	€ 5.500,00
7	Totale oneri per la sicurezza	€ 5.500,00
8	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (4+7)	€ 108.151,99
9	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
10	Arrotondamento	€ 976,50
11	Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione	€ 2.893,27
12	Spese tecniche ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/06 pari a 2,0 % su importo lavori in appalto (8)	€ 2.163,04
13	IVA del 10% su importo totale lavori (8)	€ 10.815,20
14	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 16.848,01
15	TOTALE GENERALE (8+14)	€ 125.000,00

Ai sensi del DPR 05.10.2010 n. 207, la categoria prevalente delle opere previste nel presente appalto risulta essere la:

OG2
RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
pari ad € 108.151,99 corrispondente al 100 % dei lavori

- Fanno inoltre parte dell'appalto, il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le varie fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 "**Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro**".
- L'appalto sarà regolato dalle condizioni, prescrizioni e disposizioni comprese nel presente capitolato speciale d'appalto, nonché da quanto previsto nel capitolato Generale d'appalto delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici e delle vigenti leggi in materia. Comprende infine, l'esecuzione di tutte le disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 "**Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro**".

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza del D.Lgs 12/4/2006 n° 163 che detta le indicazioni per concorrere all'appalto, nonché all'osservanza delle norme contenute nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12.04.2006, n. 163 approvato con DPR 05.10.2010 n. 207 e le prescrizioni del Capitolato Generale d'Appalto dei LLPP approvato con D.M. 19.04.00 n. 145 e successive modifiche.

Le opere e le provviste oggetto del presente Capitolato si intendono appaltate a misura; il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs 12/4/2006 n° 163.

Ai sensi dell'art. 131 D.Lgs 12/4/2006 n° 163, non sono soggetti a ribasso d'asta gli oneri per la sicurezza.

I prezzi del computo metrico estimativo fanno riferimento all'Elenco prezzi Opere Pubbliche, della Regione Piemonte ed. dicembre 2010 e ad analisi prezzi elaborate dall'ufficio tecnico Provinciale.

Art. 4 - Condizioni di esecuzione delle opere

Per il fatto di accettare l'esecuzione dei lavori sopra descritti l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

- a) di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, delle condizioni tutte del capitolato speciale e delle condizioni locali;
- b) di avere visitato le località interessate dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso;
- c) di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali e di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull'esecuzione dell'opera;
- d) di avere esaminato il progetto dettagliatamente anche per quanto concerne i particolari costruttivi e decorativi;
- e) di avere giudicato i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati e non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente capitolato.

Art. 5 - Variazione delle opere progettate

Per le opere, all'atto esecutivo l'Amministrazione e per essa la Direzione Lavori si riserva perciò l'insindacabile facoltà di introdurre tutte quelle varianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura, entità e specie che riterrà opportune sia all'atto della consegna che in corso di esecuzione dei lavori, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori senza che l'Impresa possa trarne argomento o ragione per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal presente Capitolato.

In ogni caso le varianti in corso d'opera potranno essere ammesse nei limiti stabiliti dall'art. 132 del D.Lgs 12/4/2006 n° 163

Art. 6 - Eccezioni dell'appaltatore

Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla direzione lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi all'esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel seguente Capitolato speciale e tali, quindi da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni o riserve nei modi prescritti. Poiché tale norma ha lo scopo di non

esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

CAPO II - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE VARIE CATEGORIE DI LAVORI - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Parte prima

Qualità e provenienza dei materiali

Art. 7 - Materiali in genere

I materiali occorrenti per la realizzazione delle opere proverranno da quelle località che l'Impresa riterrà più opportuno e di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori siano riconosciuti della migliore qualità e specie.

Quando la D.L. avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta non idonea ai lavori, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. Per la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni degli art. 15-16 del Capitolato Generale e per la scelta ed accettazione di essi saranno a seconda dei casi applicate le norme ufficiali in vigore.

La direzione lavori potrà chiedere la presentazione del campionario dei materiali che riterrà opportuno, prima che vengano approvvigionati in cantiere.

Parte seconda

Modalità di esecuzione delle varie categorie di lavori

Art. 8 - Norme generali per il collocamento in opera

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino).

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla Direzione lavori, anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

Art. 9 - Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei successivi articoli, che si rendessero necessari, si seguiranno tutte le norme vigenti in modo da dare l'opera finita in ogni sua parte e realizzata a perfetta regola d'arte.

Art. 10 - Lavori eventuali non previsti

Per l'esecuzione di categorie di lavori non previsti e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti o si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le norme dell'art. 163 del Regolamento approvato con DPR 05.10.2010 n. 207 ovvero si procederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Impresa a norma dell'art. 179 dello stesso Regolamento.

Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti di necessari attrezzi e dovranno essere regolarmente assicurati.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni perché siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Fornitura e provviste saranno valutate ai prezzi riportati nell'elenco annesso al presente Capitolato sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta.

Art. 11 - Tracciamenti

Il tracciamento dei lavori verrà fatto dall'Appaltatore secondo le indicazioni della Direzione Lavori e verificato dalla Direzione stessa.

L'Appaltatore resterà comunque unico responsabile della loro esattezza. Egli, perciò, sarà obbligato a demolire e rifare a sue spese tutte le opere che non fossero esattamente in conformità alle prescrizioni della D.L. I dettagli costruttivi a completamento o a modifica del progetto che la D.L. giudicherà necessari, saranno comunicati all'Appaltatore di volta in volta allorquando sarà ordinata la costruzione di una determinata opera.

Art. 12 - Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e sollevare polvere, pertanto sia le murature che i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni o rimozioni l'Appaltatore, deve, inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell'Amministrazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e a spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e messe in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.

Detti materiali, ove non diversamente specificato, restano tutti di proprietà dell'Amministrazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati, con prezzi indicati nell'elenco.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere conferiti dall'Appaltatore alle pubbliche discariche.

Art. 13 - Opere per la sicurezza

Ai fini del rispetto della normativa relativa alla sicurezza nei cantieri si richiamano i disposti contenuti nell'art. 131 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, del Regolamento di cui al DPR 207/1010, nonché il rispetto dei disposti del D.Lgs 9/4/2008, n. 81 "**Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro**".

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, la ditta appaltatrice dovrà assicurare una efficace e costante azione di coordinamento tra i vari lavoratori che in relazione alle fasi costruttive e alla tipologia dei lavori di volta in volta previsti, si dovranno avvicinare.

A tal proposito devono essere rigorosamente rispettate le direttive contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al contratto.

Sarà obbligo dell'Impresa di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e di terzi e per non produrre danni ai beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che essa assumerà ogni responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni o danni, sollevando nella forma più ampia e tassativa l'Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori e che resterà a carico dell'Impresa il completo risarcimento dei danni predetti.

Parte terza

Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

Art. 14 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò, a giudizio della Direzione dei lavori, non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

In relazione alla tipologia delle opere in progetto e alla destinazione dell'edificio in cui verranno realizzate, il crono programma allegato al progetto e' da ritenersi indicativo in quanto elaborato ipotizzando lo svolgimento dei lavori in parte in corso d'anno scolastico e in parte nel periodo di fermo delle attività didattiche.

L'impresa per il fatto stesso di presentare la sua offerta accetta la condizione che nel corso dei lavori si possano verificare esigenze che impongano di dover fermare alcune o tutte le lavorazioni per uno o più periodi della durata contenuta in pochi giorni o anche per periodi più prolungati (alcune settimane).

Nel caso si verificassero le condizioni di cui sopra non potrà avanzare richieste di maggiori compensi.

I periodi di fermo attività saranno annotati e recuperati senza addebito di penali.

Art. 15 - Lavori di messa in sicurezza degli elementi non strutturali

Formazione intonaci

Il corpo degli intonaci sarà realizzato mediante l'applicazione di:

1. rinzaffo in malta di calce idraulica naturale confezionata con aggregati silicei naturali di diametro massimo 2 mm, priva di cemento, caratterizzata da:
 - Adesione al supporto, UNI EN 1015/12: > 0,1 MPa , Modo di rottura A
 - Coefficiente di diffusione del vapore, UNI EN 1015/19: $\mu = 10$
 - Conduttività elettrica specifica, NorMaL 13-83, < 150 $\mu\text{S}\cdot\text{cm}^{-1}$
 - Resistenza a compressione, UNI EN 1015/11: 1,8 MPa Classe CS I

2. Intonaco in malta di calce idrata e sabbie selezionate con diametro massimo 0,6 mm, priva di cemento ed estremamente adesiva al supporto avente le seguenti caratteristiche:
- assenza di cemento;
 - Adesione al supporto, UNI EN 1015/12 , > 0,1 MPa, Modo di rottura A
 - Coefficiente di diffusione del vapore, UNI EN 1015/19: $\mu = 14$
 - Resistenza a compressione, UNI EN 1015/11: 1,1 MPa Classe tipo CS I

Controsoffitto di contenimento realizzato in aderenza, REI 60, su solaio in legno

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura di contenimento realizzato in aderenza ad orditura metallica singola e singolo rivestimento in lastre di gesso rivestito tipo Knauf Diamant atta a garantire una resistenza al fuoco R.E.I. 60 su solaio costituito da travi e tavolato in legno, dello spessore totale di 45 mm (ganci+orditura+lastra).

L'orditura metallica verrà realizzata con profili tipo Knauf in acciaio zincato con classificazione di prima scelta, a norma UNI EN 10327-10326 spessore 0,6 mm, delle dimensioni seguenti:

- profili guida a "U" 25x25x25 mm isolate dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.

- profili metallici tipo Knauf Gratex 25x60x25 mm, di sezione a C ad ali inclinate posti ad interasse 400 mm, distanziati di 10 mm dall'intradosso delle travi e fissati alle stesse tramite ganci dritti, posti ad interasse 750 mm.

I profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata UNI EN 14195 riguardante "Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito", classificati in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema qualità UNI-EN-ISO9001-2000.

I ganci regolabili saranno fissati al solaio tramite idonee viti a legno autoforanti.

Il rivestimento dell'orditura sarà realizzato con singolo strato di lastre in gesso rivestito tipo Knauf DIAMANT GKFI (DFH2IR) di dimensione 1000x1500 mm o 1250x2000 mm e spessore 12,5 mm, ad alta densità ed elevata resistenza meccanica, prodotte secondo la normativa DIN 18180 e conformi alla norma UNI EN 520, avente Modulo E di flessione di circa 3500 N/mm², peso 12.8 kg/m².

Le lastre saranno classificate in classe di reazione al fuoco A2-s1-,d0 (B) secondo UNI EN 13501-1, e resistenti alla compressione in senso perpendicolare al piano della lastra di circa 10 N/mm², le stesse saranno avvitate all'orditura metallica con viti autofilettanti fosfatate.

La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti con nastro coprigiunto in fibra di vetro e della completa rasatura della superficie con stucco tipo Knauf "Fireboard-Spachtel" in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura.

Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 9154 parte I e alle prescrizioni del produttore.

Al termine dei lavori dovranno essere prodotte le certificazioni del sistema utilizzato rilasciate dal produttore e la dichiarazione di corretta posa in opera rilasciata dalla ditta posatrice.

Controsoffitto di contenimento, REI 60, ribassato su solaio laterocementizio;

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna in aderenza ad orditura metallica singola e singolo rivestimento in lastre di gesso rivestito tipo Knauf Diamant atta a garantire una resistenza al fuoco R.E.I. 60 su solaio costituito da travi e tavolato in legno, dello spessore totale di 45 mm (ganci+orditura+lastra).

L'orditura metallica verrà realizzata con profili tipo Knauf in acciaio zincato con classificazione di prima scelta, a norma UNI EN 10327-10326 spessore 0,6 mm, delle dimensioni seguenti:

- profili guida a "U" 25x25x25 mm isolate dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.

- profili metallici tipo Knauf Gratex 25x60x25 mm, di sezione a C ad ali inclinate posti ad interasse 400 mm, distanziati di 10 mm dall'intradosso delle travi e fissati alle stesse tramite ganci dritti, posti ad interasse 750 mm.

I profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata UNI EN 14195 riguardante "Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito", classificati in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema qualità UNI-EN-ISO9001-2000.

I ganci saranno fissati esclusivamente ai travetti e non ai laterizi a mezzo tasselli in ottone da 8 mm e bulloni diam 6 mm nel caso di fissaggio in aderenza, e da barre filettate tagliate a misura nel caso di fissaggio pendinato. In questo ultimo caso i ganci saranno mantenuti in sede a mezzo rondella, dado e controdado. I ganci saranno in numero di 8 al mq.

Il rivestimento dell'orditura sarà realizzato con singolo strato di lastre in gesso rivestito tipo Knauf DIAMANT GKFI (DFH2IR) di dimensione 1000x1500 mm o 1250x2000 mm e spessore 12,5 mm, ad alta densità ed elevata resistenza meccanica, prodotte secondo la normativa DIN 18180 e conformi alla norma UNI EN 520, avente Modulo E di flessione di circa 3500 N/mm², peso 12.8 kg/m².

Le lastre saranno classificate in classe di reazione al fuoco A2-s1-,d0 (B) secondo UNI EN 13501-1, e resistenti alla compressione in senso perpendicolare al piano della lastra di circa 10 N/mm², le stesse saranno avvitate all'orditura metallica con viti autofilettanti fosfatate.

La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti con nastro coprigiunto in fibra di vetro e della completa rasatura della superficie con stucco tipo Knauf "Fireboard-Spachtel" in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura.

Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 9154 parte I e alle prescrizioni del produttore.

Al termine dei lavori dovranno essere prodotte le certificazioni del sistema utilizzato rilasciate dal produttore e la dichiarazione di corretta posa in opera rilasciata dalla ditta posatrice.

Opere di tinteggiatura

Fondo fissativo

Fondo fissativo a base di resine acriliche micronizzate in dispersione acquosa ad alta penetrazione per supporti nuovi ben stagionati o vecchi purché non particolarmente assorbenti. Applicazione a pennello o a rullo in due riprese.

Il fissativo avrà le seguenti caratteristiche:

Residuo secco(%):	15
Massa volumica (g/cm ³)	1,01
Consumo medio teorico (Kg/m ²)	0,10-0,15
Tempo di asciugamento	24 ore a +20°C
Tempo di attesa per essere sovraverniciato	24 ore a +20°C

Pittura murale

Applicazione pittura murale per interno composta da resine acriliche in dispersione acquosa e quarzo microgranulare. Resistente a tutte le condizioni climatiche, all'aggressione dello smog e dei raggi solari.

Sostituzione corpi illuminanti

In progetto è prevista la rimozione, l'accatastamento e lo smaltimento solo a lavori ultimati dei corpi illuminanti e delle canalizzazioni dei locali oggetto dei lavori di messa in sicurezza degli intradossi dei solai.

In tutti i locali oggetto di lavori è prevista la sola posa in opera di corpi illuminanti di proprietà dell'Amministrazione rinvenienti da altro edificio scolastico oggetto di analogo intervento di messa in sicurezza intradossi solai.

Detti corpi illuminanti sono 172 plafoniere sospese 2x58 W. Nella lavorazione è da intendersi compreso l'onere per la movimentazione e il trasporto in un raggio di 5 Km dall'edificio oggetto di intervento e il cablaggio in serie dei vari corpi illuminanti a partire dal punto di consegna a muro o a soffitto.

Qualora, per qualunque ragione non fosse possibile utilizzare i corpi illuminanti di recupero, saranno rimontati i corpi illuminanti originari.

CAPO III - NORME DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 16 - (Opere e forniture oggetto dell'appalto)

Costituisce oggetto del presente appalto l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie occorrenti per la messa in sicurezza degli elementi non strutturali dell'Istituto Tecnico Commerciale "E. Bona" di via A. Gramsci, 22 - Biella secondo quanto specificato negli elaborati grafici del progetto esecutivo posto a base di gara e dai Capi 1° e 2° del presente capitolato speciale d'appalto, nel rispetto delle disposizioni procedurali di cui al presente capo 3°, definito "schema di contratto" dall'art. 43, del DPR n. 207/2010, con il corrispettivo di cui al successivo art. (Ammontare dell'appalto), da liquidare secondo quanto disposto al successivo art. (Contabilizzazione e liquidazione dei lavori) e da ultimare nel termine di cui al successivo art. (Norme relative ai termini per la esecuzione dei lavori - Penali in caso di ritardo).

Art. 17 - (Ammontare dell'appalto)

L'importo complessivo dei lavori e delle forniture posto a base d'asta, ammonta ad euro **108.151,99** (diconsi euro centoottomilacentocinquantuno/99), così ripartito:

Importo a base d'asta (lavori a misura):	€ 102.651,99
Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.500,00
Importo totale in appalto:	€ 108.151,99

Gli oneri relativi alla sicurezza **non sono soggetti a ribasso d'asta**, come disposto dall'art. 131 del D.Lgs 12/4/2006 n°163.

Per quanto concerne i **lavori a misura**, la contabilizzazione e la liquidazione relative verranno effettuate mediante l'applicazione dei prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.

Art. 18 - (Norme regolatrici dell'appalto)

Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici, e, in particolare:

- **D.Lgs 12/4/2006 n°163** ;
- **DPR n. 207/2010**
- capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con DM 19/4/2000, n. 145, nel prosieguo chiamato "**DM n. 145/00**";
- D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 "**Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro**".

Le funzioni di "**Responsabile del procedimento**" verranno svolte dall'arch. M. Cristina Di Giacinto, Responsabile del servizio Edifici del settore LL. PP. della Provincia di Biella.

La composizione dell'**Ufficio della direzione dei lavori** di cui all'art. 147 del DPR n. 207/2010 verrà comunicata all'appaltatore, dopo l'aggiudicazione definitiva, a cura del Responsabile del procedimento.

I componenti di detto Ufficio hanno libero accesso al cantiere per lo svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, con il coordinamento e la supervisione del **Direttore dei lavori**, al quale soltanto compete l'emanazione degli ordini di servizio.

Nello svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, sia i **Direttori operativi**, che gli **Ispettori di cantiere**, hanno la facoltà di impartire disposizioni a carattere temporaneo, che il **Direttore dei lavori** provvederà a convalidare, integrare o modificare con tempestivo ordine di servizio.

Tali disposizioni saranno impartite con iscrizione sul giornale dei lavori e controfirmate dal direttore del cantiere o da persona dallo stesso incaricata di ricevere le disposizioni dell'Ufficio della direzione dei lavori in sua assenza

Art. 19 - (Norme e prescrizioni relative a caratteristiche e requisiti di materiali, componenti e subsistemi. - Modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro)

Nell'esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto dell'appalto devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne descrizione, requisiti di prestazione e modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nei Capi 1° e 2° del presente Capitolato speciale di appalto e negli elaborati grafici: elaborati tutti allegati al contratto o da questo richiamati, nel rispetto dell'ordine di prevalenza di cui al successivo art. (Ordine di prevalenza delle norme contrattuali), da tenere presente nel caso di eventuale discordanza tra i vari elaborati.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra Amministrazione Appaltante e Impresa aggiudicataria, in relazione alle caratteristiche dell'intervento e alle situazioni localizzative, si fa riferimento ai disposti del DPR 207/2010 e del DM n. 145/00, come specificato al precedente art. (Norme regolatrici dell'appalto), nonché alle integrazioni, modifiche, specificazioni e prescrizioni del contratto e del presente capo 3° del capitolato speciale d'appalto.

Art. 20 - (Ordine di prevalenza delle norme contrattuali)

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:

- norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- contratto di appalto;
- capitolato speciale di appalto, con prevalenza dei disposti dei Capi 1° e 3° rispetto a quelli del Capo 2°, a meno che non si tratti di disposti legati al rispetto di norme cogenti;
- elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto;
- descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei punti precedenti.

Non costituisce discordanza, una semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di particolari costruttivi o di specifiche relative a lavorazioni, materiali, componenti, o impianti o loro parti, che sono comunque rilevabili da altri elaborati progettuali, anche in scala minore, o indicati nel capitolato speciale d'appalto.

In tale eventualità compete al Direttore dei lavori, sentito il progettista e il Responsabile del procedimento, fornire sollecitamente le necessarie precisazioni, fermo restando il diritto dell'appaltatore di formulare tempestivamente le proprie osservazioni o contestazioni secondo le procedure disciplinate dalle norme regolatrici dell'appalto, di cui al precedente art. (Norme regolatrici dell'appalto).

Per quanto concerne i **lavori a misura**, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs n. 163/2006 il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.

Art. 21 - (Lavori a misura)

I lavori rilevabili dagli elaborati grafici progettuali e dalle indicazioni del Capo 1° del capitolato speciale d'appalto, sono da compensare a misura.

Sempre ai fini di quanto disposto dall'art. 43, commi 7 e 8 del DPR n. 207/2010, i lavori a misura sono articolati nei seguenti **gruppi di lavorazioni omogenee**:

Designazione dei gruppi di lavorazione omogenee	Importo	Incidenza %
demolizioni	€ 25.706,51	25,042
op. elettriche	€ 8.198,40	7,987
controsoffitti	€ 9.302,25	9,062
intonaci	€ 42.123,82	41,036
tinteggiature	€ 9.594,69	9,347
manodopera e noli	€ 7.726,32	7,527
TOTALE DELLE OPERE A MISURA	€ 102.651,99	100,00

Per la determinazione del corrispettivo maturato in occasione degli stati d'avanzamento, il Direttore dei lavori farà riferimento alle misurazioni delle opere realizzate, applicando i prezzi derivanti dall'offerta dell'appaltatore per le unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.

Art. 22 - (Garanzie e coperture assicurative)

L'esecutore dei lavori è obbligato a prestare tutte le garanzie previste dagli art. 75, 113 e 129 del D.Lgs. 163/2006. In particolare dovranno essere costituite:

- Cauzione da presentare all'atto dell'offerta, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006;
- Garanzia fideiussoria sui lavori, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006;
- Garanzia assicurativa per responsabilità civile, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 23 - (Domicilio legale dell'Appaltatore)

Per tutti gli effetti legali del presente capitolato, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, **dovrà eleggere domicilio** in Biella presso gli uffici dell'Amministrazione Provinciale e/o comunicare formalmente il proprio indirizzo di posta elettronica certificata cui trasmettere ogni comunicazione inerente l'appalto.

Art. 24 - (Modalità di esecuzione - Responsabilità dell'Appaltatore)

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì **conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza** a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto.

In ogni caso l'appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto, con facoltà dell'amministrazione di esigere dall'Appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall'art. 4 del DM n. 145/00.

Resta pertanto convenuto che l'Appaltante e tutto il personale da esso preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'esecuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appaltatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa.

Resta onere specifico dell'Appaltatore organizzare e condurre le produzioni assumendo piena e solidale responsabilità civile, amministrativa e penale per quanto riguarda l'efficienza e la sicurezza di ogni impianto provvisoriale, attrezzature, predisposizione sia nei riguardi del personale adibito ai lavori che di terzi.

L'Appaltatore sarà inoltre tenuto a rispondere per danneggiamenti comunque arrecati a persone e cose, anche di terzi, a causa del lavoro o degli addetti. La Stazione Appaltante, la Direzione Lavori sono pertanto esplicitamente e completamente rilevate da qualsiasi azione che eventualmente potesse essere mossa, nessuna esclusa od eccettuata, in merito alla responsabilità di cui innanzi e per tutto ciò dipendesse da colpa, insufficiente prudenza, scarsa disciplina o imprevidenza che comunque possa far capo all'Appaltatore, ai suoi dipendenti o soggetti di cui il medesimo debba rispondere per legge, nonché ad eventuali subappaltatori.

Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati all'art. (Installazione, gestione e chiusura del cantiere - Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore), con particolare riferimento:

- all'integrazione, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, del piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall'Appaltante ed alla contestuale presentazione del **piano operativo di sicurezza** di cui all'art. 131, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 96, 97, e 100 comma 5, del D.Lgs n. 81/2008, senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
- alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle **campionature**, complete delle necessarie certificazioni, nonché alla effettuazione delle **prove tecniche** di cui al successivo art. (Campionature e prove tecniche);
- alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell'eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o di altre imprese, evitando di arrecare danni all'ambiente ed alle zone interessate;
- all'obbligo di **trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate** del materiale inerte di risulta da demolizioni o residuati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 107, comma 2, del DPR n. 207/2010;
- all'obbligo, a lavori ultimati, di **ripristino dello stato dei luoghi** interessato dalla viabilità di cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione;

Art. 25 - (Disciplina del subappalto)

L'eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, tenendo presente che, la quota subappaltabile non può essere superiore al 30% e che l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che l'Appaltatore all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo e, in particolare, di voler subappaltare, ad imprese in possesso della necessaria qualificazione, **le lavorazioni che non possono essere eseguite direttamente dall'Appaltatore se privo della relativa qualificazione**, ricordando che la eventuale relativa esecuzione in **associazione di tipo verticale** è consentita soltanto per lavorazioni appartenenti a **categorie diverse dalla prevalente**;
2. che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno **venti giorni prima** della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
3. che ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, al momento o prima del deposito del contratto di subappalto presso l'Appaltante, l'Appaltatore trasmetta altresì la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, in relazione alla categorie e classifiche di lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

4. che venga presentata l'autodichiarazione dell'affidatario del subappalto o del cottimo, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n, 163.

In particolare, ove intenda avvalersi del subappalto, ai sensi del richiamato art. 118, l'Appaltatore è tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del Direttore dei lavori:

- a) dal contratto di subappalto deve risultare che l'impresa ha praticato per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con **ribasso non superiore al venti per cento**;
- b) è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, **entro venti giorni** dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, **copia delle fatture quietanzate** relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- c) l'Appaltatore deve allegare alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine sopra specificato, oltre alle certificazioni di cui al precedente punto 4, anche la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.
- d) **l'Appaltatore dovrà depositare presso la stazione appaltante il P.O.S. dell'impresa per la quale si richiede il subappalto, dichiarando la conformità di tale documento al P.S.S..**

Qualora, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione dei lavori, anche attraverso l'Ispettorato del lavoro, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto delle disposizioni relative al subappalto, il Responsabile del procedimento assegna un termine, non superiore a giorni quindici, per la eliminazione dell'inadempienza.

- a) Trascorso inutilmente il termine suddetto, qualora l'Appaltatore non abbia provveduto alla eliminazione dell'inadempienza, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'Autorità competente, riservandosi, ove lo ritenga e previa formale messa in mora, di proporre all'Amministrazione appaltante la rescissione del contratto o di procedere all'esecuzione d'ufficio in danno tramite eventuale riappalto, pretendere il risarcimento di tutti i danni e immettersi nel possesso del cantiere nel termine da indicare in apposita formale diffida, secondo quanto specificato al successivo articolo **adeguare il P.S.S. in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute; dovranno inoltre essere coordinati e resi coerenti con il suddetto piano dall'Impresa esecutrice tutti i lavori eseguiti nell'ambito dello stesso cantiere (Ex. art. 26 del D.Lgs 81/08 e sulla base dei contenuti del P.S.C.)**.
- a) **redigere e presentare al Committente il P.S.S e il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art 18 del D.Lgs 81/08, nei tempi e nei modi previsti dall'art. 131 del D.Lgs 163/06.**
- b) **verificare preventivamente, sottoscrivendoli, la conformità dei P.O.S. di tutte le imprese che opereranno in cantiere al proprio P.O.S. prima della presentazione degli stessi P.O.S.. In fase di esecuzione dovrà verificarne il rispetto in quanto di competenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08, garantendo il coordinamento tra le rispettive attività.**

(Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori), senza che l'Appaltatore possa fare opposizione di sorta.

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, del quale il presente capitolato speciale costituisce parte integrante e sostanziale, l'Appaltatore medesimo prende pertanto atto e presta fin d'ora il proprio consenso, in esito al provvedimento assunto dall'Appaltante, a detta immissione in possesso, con l'assunzione a proprio carico dell'onere della guardiania e buona conservazione delle opere nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio e il momento della effettuazione di tale immissione nel possesso del cantiere dopo il riappalto.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti dell'Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

Il Direttore dei lavori provvederà a verificare, per quanto di propria competenza, il puntuale rispetto di tutte le condizioni specificate nel presente articolo.

Art. 26 - (Consegna dei lavori - Sospensione parziale dei lavori)

L'appaltante si riserva di consegnare i lavori in via di urgenza, in conformità di quanto previsto dall'articolo 153, comma 4, del DPR n. 207/2010, anche in pendenza della stipula del contratto d'appalto e, nell'ipotesi di cui all'art. 11, comma 2, del DPR 3/6/98, n. 252, anche nelle more di ricevimento delle informazioni del Prefetto concernenti la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31/5/65, n. 575 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del D.Lgs 8/8/94, n. 490, ferma restando la condizione risolutiva di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 11 sopra richiamato.

In relazione a quanto disposto dall'art. 154, comma 6, del DPR n. 207/2010, la consegna dei lavori può essere eseguita in più volte, mediante successivi verbali, non soltanto quando richieda molto tempo, ma anche nel caso in cui, sia progettualmente previsto in relazione alla particolare natura dell'intervento o qualora, in presenza di limitati impedimenti, il Responsabile del procedimento, preso atto dell'attestazione rilasciata al riguardo dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 106 dello stesso DPR n. 207/2010, ritenga opportuno disporre una consegna parziale in considerazione della natura, dell'importanza e della possibilità di tempestiva rimozione di tale impedimento.

La consegna parziale verrà comunque effettuata soltanto nel caso in cui l'impedimento sia compatibile con la facoltà dell'Appaltante, in caso di mancata rimozione dell'impedimento entro il termine più avanti specificato, di disporre una diminuzione dei lavori in misura non superiore al 20% dell'importo contrattuale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 162 del DPR n. 207/10.

Come disposto dal comma 7 dell'art. 130 del DPR n. 554/99 sopra richiamato, nel caso di consegna parziale, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo art. (Programma di esecuzione dei lavori) del presente capitolato in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata e l'importo delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Ove l'ulteriore consegna intervenga entro il termine massimo deducibile dal programma di esecuzione dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dal Direttore dei lavori, non si verificano spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario si procede alla sospensione dei lavori e, alla ripresa, il termine di ultimazione deve essere prorogato dei maggiori tempi tecnici necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma di esecuzione di cui sopra.

Per la sospensione dei lavori eventualmente così disposta, ove non ricorrano le cause stabilite dall'art. 159 del DPR n. 207/10, si applicano le disposizioni di cui all'art. 160 dello stesso decreto; qualora, invece, l'Appaltante ritenga di avvalersi della facoltà di diminuzione dei lavori di cui all'art. 162, comma 1, del citato DPR 207/10, l'intenzione di avvalersi di tale facoltà deve essere comunicata all'appaltatore nei termini di cui al comma 2 dello stesso art. 207.

Per i lavori da portare in diminuzione, il relativo importo, qualora non coincidente con quello della categoria in appalto, va contabilizzato in detrazione a misura, mediante l'applicazione, alle singole voci di lavoro e alle rispettive quantità non eseguibili, dei prezzi netti contrattuali.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l'accesso, che il rispetto delle indicazioni di cui ai successivi articoli (Programma di esecuzione dei lavori) e (Installazione, gestione e chiusura del cantiere - Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore) e iniziare nel contempo i lavori, proseguendoli poi attenendosi al

programma di esecuzione da esso stesso redatto ai sensi del primo comma del successivo art. (Programma di esecuzione dei lavori), in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato al successivo articolo (Norme relative ai termini per la esecuzione dei lavori - Penali in caso di ritardo), decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto in precedenza o appresso precisato nel presente articolo.

Nella eventualità che successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per circostanze speciali o per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre il Direttore dei lavori dispone la sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, in conformità di quanto disposto dall'art. 158, comma 7, del DPR n. 207/10 e dall'art. 159 del DPR n. 207/10.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene differito di un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione parziale per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti a causa di tale sospensione e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo, secondo il programma dei lavori redatto dall'Appaltatore, come disposto dall'art. 159, comma 7, del DPR n. 207/10.

Nel corso di eventuale sospensione totale il Direttore dei lavori svolge in cantiere le necessarie verifiche ed impartisce, ove occorra, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 158 del DPR n. 207/10, al fine di assicurare che nel cantiere siano presenti esclusivamente macchinari ed attrezzature fisse inamovibili e il personale strettamente necessario per la custodia e la buona conservazione delle opere.

Se le sospensioni sono dovute ad avverse **condizioni climatiche**, a **cause di forza maggiore**, o alle altre **circostanze speciali** di cui al primo comma dell'articolo 159 del DPR n. 207/10, l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, come disposto dall'art. 159, comma 5 dello stesso decreto, ferma restando la facoltà dell'appaltatore di avvalersi del disposto dello stesso articolo 159, ove ritenga cessate le cause di sospensione.

Nel caso in cui le sospensioni siano state determinate dalle ragioni di **pubblico interesse o necessità** di cui all'art. 158, comma 2 del DPR n. 207/10, e qualora abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; soltanto nel caso in cui l'Appaltante si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione, come disposto dal comma 4 dello stesso art. 158, da determinare con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 160 del DPR n. 207/10.

Ove, peraltro, le sospensioni per **pubblico interesse o necessità** abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi e l'Appaltatore, in base a proprie autonome valutazioni di convenienza, non abbia avanzato la richiesta di poter recedere dal contratto, non avrà diritto ad ulteriori compensi o indennizzi per il periodo successivo al limite suddetto, fino ad eventuale sua successiva richiesta di recesso.

Nel caso di sospensione dei lavori dovuta a fatto dell'Appaltante, le eventuali contestazioni dell'Appaltatore al riguardo devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, come disposto dall'art. 158, comma 8, del DPR n. 207/10.

L'indennizzo all'Appaltatore, nel caso di sospensione illegittima, verrà pertanto quantificato secondo i criteri di cui all'art. 160 del DM n. 207/10 per l'intero periodo di sospensione, soltanto qualora i relativi verbali di sospensione e di ripresa siano stati firmati con riserva.

Art. 27 - (Programma di esecuzione dei lavori)

L'Appaltatore è tenuto a presentare al Direttore dei lavori, entro 10 giorni dalla data di consegna dei lavori, per il controllo della sua attendibilità e per la relativa approvazione, un programma esecutivo dal quale siano deducibili modalità e tempi secondo i quali intenda eseguire i lavori nel rispetto dei termini di ultimazione dei lavori di cui al successivo articolo (Norme relative

ai termini per la esecuzione dei lavori - Penali in caso di ritardo), onde consentire al Direttore dei lavori medesimo la verifica in corso d'opera del loro regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze contrattuali.

Qualora l'Appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine sopra assegnato, il Direttore dei lavori, al fine della verifica del rispetto dei termini contrattuali, farà riferimento ad un andamento lineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all'Appaltatore per la relativa presentazione ed informando, nel contempo, il Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale, tenendo conto di quanto specificato al precedente articolo (Consegna dei lavori - Sospensione parziale dei lavori).

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle suddette scadenze contrattuali.

Art. 28 - (Installazione, gestione e chiusura del cantiere - Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore)

Nell'installazione e nella gestione del cantiere l'Appaltatore è tenuto ad osservare il D.Lgs 81/08, in relazione alla specificità dell'intervento ed alle caratteristiche localizzative, anche le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

In aggiunta a quanto già specificato ai precedenti articoli (Domicilio legale dell'Appaltatore)

Per tutti gli effetti legali del presente capitolato, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, **dovrà eleggere domicilio** in Biella presso gli uffici dell'Amministrazione Provinciale e/o comunicare formalmente il proprio indirizzo di posta elettronica certificata cui trasmettere ogni comunicazione inerente l'appalto.

(Modalità di esecuzione - Responsabilità dell'Appaltatore) e (Programma di esecuzione dei lavori), sono a carico dell'Appaltatore, oltre agli oneri di cui all'art. 5 del DM n. 145/00, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati, di cui l'Appaltatore ha tenuto conto nella formulazione della propria offerta e pertanto senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura:

- 1) la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio del cantiere;
- 2) l'installazione di tabelle nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'incolumità delle persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilità e per evitare pericoli per l'interferenza con eventuali altre attività in atto nelle zone adiacenti nonché intralci con le attività di eventuali altre imprese operanti nella stessa zona;
- 3) la manutenzione della viabilità pubblica esistente, per la eliminazione di eventuali danni o la rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della strada e dei relativi regolamenti nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite in proposito dai competenti organi e dalla direzione lavori;
- 4) la recinzione del cantiere nonché qualunque spostamento della recinzione stessa si rendesse necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attività in corso o l'eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese;
- 5) l'adozione dei provvedimenti necessari perché – nel caso di sospensione dei lavori con riferimento agli artt. 159 e 160 del DPR n. 207/10 - siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite;

- 6) la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti, nonché l'esecuzione delle prove di laboratorio e di carico di cui al successivo articolo (Campionature e prove tecniche), oltre alle eventuali ulteriori prove dalla Direzione dei lavori e/o dalla Commissione di collaudo;
- 7) l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in conformità di quanto disposto dal D.Lgs n. 81/2008;
- 8) la fornitura e posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di tabelle con indicazione dei lavori che verranno eseguiti e del relativo importo, dell'Impresa aggiudicataria, del Responsabile unico del procedimento, dei progettisti delle opere e della sicurezza, dell'ufficio di direzione lavori, del coordinatore della sicurezza, della direzione e assistenza del cantiere, dei termini contrattuali di inizio e fine lavori, delle eventuali imprese subappaltatrici, con le caratteristiche e secondo il testo da sottoporre all'approvazione preventiva della Direzione dei lavori.

L'Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, che pertanto è tenuto a corrisponderle:

- 10) l'eventuale fornitura di mano d'opera, materiali e mezzi d'opera in economia da registrare nelle apposite liste settimanali, distinte per giornate, qualifiche della mano d'opera e provviste, come disposto dagli articoli 186 e 187 del regolamento n. 207/10 e di liquidare:
 - quanto alla mano d'opera, ai noli ed ai trasporti sulla base dei prezzi ufficiali correnti alla data di formulazione dell'offerta, dedotti dal bollettino della Commissione regionale incaricata della determinazione della variazione dei prezzi per la Provincia di Biella, aumentati del 14,3 % per spese generali e successivamente del 10 % per utile e con l'applicazione del ribasso d'asta limitatamente alla quota complessiva di spese generali ed utili;
 - quanto alle provviste e ai noli, sulla base delle fatture quietanzate, con gli stessi aumenti e ribasso di cui al punto precedente.

Ad ultimazione dei lavori, competono ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso, i seguenti adempimenti:

- 11) la consegna di tutta la documentazione relativa a componenti dei serramenti previsti in progetto unitamente a certificazioni, garanzie, modalità di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione;
- 12) tutte le dichiarazioni scritte di garanzia richieste nel presente Capitolato Speciale ed in quelli allegati al progetto;
- 13) le certificazioni di tutti i materiali utilizzati e di tutte le apparecchiature complete delle descrizioni delle specifiche funzionali più importanti, redatte dalle Case Costruttrici, nonché i manuali di conduzione e manutenzione relativi;
- 14) la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisoria, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei lavori in relazione alla data di presa in consegna.

Si ribadisce che tutti gli oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore, descritti nel presente articolo e nella restante parte del presente Capitolato, dovranno essere attentamente e preventivamente valutati al fine della formulazione dell'offerta.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri ed obblighi già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal presente schema, oltre a quelli a lui imposti dalle vigenti norme.

Art. 29 - (Strutture e impianti)

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata l'Appaltatore, in conformità di quanto dichiarato espressamente in sede di gara, conferma:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo e della sua integrale attuabilità;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto, di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo indicato al precedente art. (Ammontare dell'appalto);

Art. 30 - (Campionature e prove tecniche)

Fermo restando quanto prescritto dall'art. 167 del DPR n. 207/10 per quanto attiene "accettazione, qualità ed impiego dei materiali", costituisce onere a carico dell'Appaltatore perché compensato nel corrispettivo d'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, procedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della Direzione dei lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componenti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle prescrizioni contrattuali e integrata, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori, mediante apposito ordine di servizio.

I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione dell'Appaltante da parte dell'Appaltatore medesimo.

Sono invece a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 167, comma 8, dello stesso DPR n. 207/10, le ulteriori prove ed analisi, che la direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre per stabilire l'idoneità di materiali o componenti.

Per dette prove la direzione lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

Art. 31 - (Assicurazioni)

Costituisce onere dell'Appaltatore, da ritenersi compreso nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di primaria importanza nel settore, delle polizze riguardanti le assicurazioni appresso specificate, espressamente previste dall' art. 129 del D.Lgs. 163/06

- assicurazione che copra il danno per l'Appaltante nel caso di danneggiamento o di distruzione parziale o totale di impianti ed opere durante l'esecuzione dei lavori, con massimale pari ad € 108.151,99 (diconsi euro centoottomilacentocinquantuno,99);
- assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi per i massimali, per anno, di € 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila,00);

Le polizze di cui ai precedenti commi devono portare la dichiarazione di vincolo a favore dell'Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino all'intervenuta approvazione del collaudo; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere trasmesse all'Appaltante almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art. 32 - (Contabilizzazione e liquidazione dei lavori)

Il Direttore dei lavori dell'Appaltante, in base alla contabilità delle opere in corso, redatta in contraddittorio con il rappresentante dell'Appaltatore, provvederà alla redazione di stati di avanzamento ogni qualvolta il credito dell'impresa, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, di cui all'art. 4, comma 3 del DPR n. 207/10 (0,50% dell'importo dei lavori al netto del ribasso contrattuale), raggiunga la cifra di €. 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila), esclusi completamente i materiali a piè d'opera.

Sulla base degli stati d'avanzamento il Responsabile del procedimento provvederà a redigere i corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare al competente ufficio dell'Appaltante per la relativa liquidazione.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata come segue:

- per quanto concerne gli **oneri relativi alla sicurezza**, non soggetti a ribasso, applicando al relativo importo, la percentuale complessiva dei lavori contabilizzati ad ogni singolo stato d'avanzamento rispetto al corrispettivo di aggiudicazione al netto degli oneri per la sicurezza;
- per quanto concerne le **opere a misura**, applicando i prezzi derivanti dall'offerta dell'appaltatore per le unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.

Si procederà alla redazione ed alla conseguente liquidazione dell'ultimo certificato di pagamento solo dopo accertata l'ultimazione dei lavori ed al pagamento della rata di saldo, previa presentazione di garanzia fideiussoria, entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, secondo quanto disposto dall'art. 235, comma 2, del DPR n. 207/10.

Allo svincolo della garanzia fideiussoria di cui all'art. 113, comma 1, del D.Lgs 163/06 si procede alla emissione del certificato di collaudo provvisorio, fermo restando quanto disposto dall'art. 141, commi 9 e 10 del D.Lgs 163/06 circa la responsabilità biennale e decennale dell'appaltatore.

Art. 33 - (Norme relative ai termini per la esecuzione dei lavori - Penali in caso di ritardo)

I lavori oggetto del presente appalto dovranno essere ultimati entro e non oltre 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Non possono costituire motivo di proroga dell'inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma di esecuzione redatto dall'Appaltatore ai sensi del primo comma del precedente art. (Programma di esecuzione dei lavori):

- 1) il ritardo nell'apprestamento del cantiere e nell'allacciamento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- 2) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell'approvazione al subappalto che l'Appaltante deve effettuare entro il termine di 30 giorni;
- 3) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sulle campionature;
- 4) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell'Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Capitolato;
- 5) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze.

Nel tempo contrattuale non è compresa l'incidenza dei giorni per recupero avversità atmosferiche.

Per ogni giorno naturale di ritardo nell'ultimazione dei lavori oggetto dell'appalto, il responsabile del procedimento applica all'Appaltatore, a titolo di **penale**, a norma dell'art. 145 del DPR n. 207/10, una decurtazione sull'importo del conto finale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque **complessivamente non superiore al 10%**.

Art. 34 - (Ultimazione dei lavori - Gratuita manutenzione – Collaudo)

L'ultimazione dei lavori, in conformità di quanto previsto all'art. 159 del DPR n. 207/10, comma 12, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'Appaltatore al Direttore dei lavori dell'Appaltante, il quale provvede ad effettuare, previa formale convocazione dell'appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio, a redigere in duplice originale, in caso di esito positivo, apposito certificato sottoscritto anche dall'appaltatore o da suo rappresentante ed a trasmetterlo al Responsabile del procedimento per la relativa conferma.

Copia conforme del certificato di ultimazione viene rilasciata dal Responsabile del procedimento all'Appaltatore che ne abbia fatto richiesta.

Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori redige il conto finale e lo trasmette al Responsabile del procedimento, unitamente a propria relazione, in conformità di quanto disposto dall'art. 200 del DPR n. 207/10.

Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore o dal suo rappresentante, con le modalità e le conseguenze di cui all'articolo 201 del citato DPR n. 207/10, entro 30 giorni dall'invito che il Responsabile del procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.

Il conto finale viene trasmesso, nei successivi giorni, all'organo di collaudo a cura dello stesso Responsabile del procedimento, unitamente a propria relazione finale e alla documentazione di cui all'art. 202 del richiamato DPR n. 207/10.

Le operazioni di collaudo, dovranno concludersi entro 6 mesi dalla data di ultimazione lavori, in conformità di quanto disposto dall'art. 141, comma 1, del Codice, salvo inadempienze dell'Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall'organo di collaudo, ai sensi dell'articolo 219 del più volte citato DPR n. 207/10.

Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, mentre, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per difformità e vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il collaudo divenga definitivo.

Come già previsto al precedente art. (Installazione, gestione e chiusura del cantiere - Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore), l'Appaltatore è tenuto a provvedere alla custodia ed alla buona conservazione, nonché alla gratuita manutenzione per tutte le opere oggetto dell'appalto fino all'approvazione del collaudo, ferma restando la facoltà dell'Appaltante di richiedere la consegna anticipata di tutte o parte delle opere ultimate.

I lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili a insindacabile giudizio dell'Appaltante, alla cui esecuzione l'Appaltatore non abbia provveduto nei termini che gli siano stati prescritti, sono eseguiti direttamente dall'Appaltante stesso, con addebito della relativa spesa all'Appaltatore inadempiente.

La presa in consegna delle opere ultimate oggetto dell'appalto da parte dell'Appaltante deve risultare da apposito verbale in duplice originale, sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal Responsabile del procedimento, dal rappresentante dell'organo incaricato della gestione e dall'appaltatore o suo rappresentante, unitamente ad uno stato di consistenza redatto in contraddittorio tra le parti.

Art. 35 - (Osservanza dei contratti collettivi)

Nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, l'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 118 ed all'articolo 131 del **D.Lgs 163/06**.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Direzione lavori dell'Appaltante o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, l'Appaltante medesimo ingiunge all'Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all'Ispettorato del lavoro.

La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consente lo svincolo della ritenuta di garanzia dello 0,50% dopo l'approvazione del collaudo.

L'appaltatore dovrà attenersi, per quanto in titolo, alle seguenti prescrizioni:

- c) documentare l'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali - inclusa la cassa edile - assicurativi ed infortunistici prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.
- d) trasmettere periodicamente alla Direzione lavori le copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza bimestrale. Il Responsabile di Procedimento ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
- e) **adeguare il P.S.S. in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute; dovranno inoltre essere coordinati e resi coerenti con il suddetto piano dall'Impresa esecutrice tutti i lavori eseguiti nell'ambito dello stesso cantiere (Ex. art. 26 del D.Lgs 81/08 e sulla base dei contenuti del P.S.C.).**
- f) **redigere e presentare al Committente il P.S.S e il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art 18 del D.Lgs 81/08, nei tempi e nei modi previsti dall'art. 131 del D.Lgs 163/06.**
- g) **verificare preventivamente, sottoscrivendoli, la conformità dei P.O.S. di tutte le imprese che opereranno in cantiere al proprio P.O.S. prima della presentazione degli stessi P.O.S.. In fase di esecuzione dovrà verificarne il rispetto in quanto di competenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08, garantendo il coordinamento tra le rispettive attività.**

Art. 36 - (Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori)

L'Appaltante può dichiarare rescisso il contratto nei seguenti casi:

- a) quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 135 del codice dei contratti (D.Lgs. 163/06) a causa di reati accertati o di violazione reiterata degli obblighi relativi alla sicurezza;
- b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dal Direttore dei lavori su indicazione del Responsabile del procedimento, nei modi e nei termini di cui all'art. 135 del codice dei contratti (D.Lgs. 163/06).

Nei casi di risoluzione del contratto, di riappalto per il completamento dei lavori a carico dell'Appaltatore inadempiente ai sensi dell'art. 123, comma 3 del DPR n. 207/10 oppure di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'Appaltante è fatta all'Appaltatore da parte del Responsabile del procedimento nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione suddetta dovrà riportare la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo:

- nel caso di **risoluzione del contratto**, l'accertamento da parte del Direttore de lavori, dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, la redazione dell'inventario dei materiali di cui si intenda prendere possesso, concordandone il prezzo, e la precisazione dei termini assegnati all'appaltatore inadempiente per il totale sgombero del cantiere e di relativa presa di possesso da parte dell'Amministrazione;
- nel caso di **esecuzione d'ufficio**, l'accertamento, da parte del Direttore dei lavori, dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, la redazione dell'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai fini dell'affidamento dei lavori di completamento.

In relazione a quanto sopra:

- nel caso di **risoluzione del contratto**, ove alla data stabilita per la presa di possesso del cantiere da parte dell'Amministrazione il totale sgombero non risultasse effettuato, procederà d'ufficio a carico dell'appaltatore inadempiente e alla successiva presa di possesso;
- nel caso di **esecuzione d'ufficio**, la risoluzione del rapporto contrattuale con l'appaltatore inadempiente è rinviata a data successiva alla quale l'Amministrazione procede alla formale immissione del nuovo Appaltatore nel possesso del cantiere soltanto dopo l'avvenuto

affidamento dei lavori di completamento al secondo classificato o dopo la eventuale aggiudicazione di nuovo appalto; fino a tale immissione l'Appaltatore inadempiente è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali, macchinari e attrezzature lasciati a disposizione dell'Appaltante, la cui presa formale in consegna potrà avvenire soltanto in occasione di detta reimmissione.

Sempre nel caso di esecuzione d'ufficio, all'atto della immissione formale nel possesso del cantiere dell'Appaltatore aggiudicatario del completamento dei lavori, si procede a verbalizzare definitivamente - con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l'Appaltatore inadempiente e con l'Appaltatore subentrante o, in assenza del primo, con l'assistenza di due testimoni - materiali, macchinari e attrezzature da consegnare all'Appaltatore subentrante a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile.

Gli eventuali materiali, macchinari e attrezzature che risultassero mancanti in occasione della redazione del nuovo stato di consistenza, comportano il riconoscimento del relativo costo a favore dell'appaltatore subentrante con l'applicazione dei prezzi correnti al netto del ribasso d'asta, con maggiore costo a carico dell'appaltatore inadempiente.

Ove nel riappalto non sia stata prevista la cessione, ma solo l'uso di macchinari e attrezzature da impiegare per l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore subentrante è tenuto ad assicurarne il buon uso e a mantenerli in condizioni di normale manutenzione, ai fini della riconsegna, con verbali redatti dal Direttore dei lavori in contraddittorio con i due appaltatori, a mano a mano che non se ne renda più necessario l'utilizzo

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dichiara sin d'ora il proprio incondizionato consenso a quanto sopra specificato ove abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di rescissione del contratto e di esecuzione di ufficio dei lavori di cui al presente articolo, con conseguente riappalto dei lavori di completamento.

Nei casi di rescissione del contratto, di esecuzione d'ufficio o comunque di riappalto in danno, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Appaltante:

- 1) ponendo a base d'asta del riappalto oppure a base dell'affidamento l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire in danno, risultante dal computo metrico-estimativo dei lavori necessari per il completamento delle opere, determinato con l'applicazione dei prezzi dell'elenco posto a base di gara dell'appalto originario, comprensivo degli ulteriori lavori previsti da eventuali perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o atto aggiuntivo sottoscritti dall'Appaltatore inadempiente;
- 2) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente medesimo:
 - a) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del riappalto, o di affidamento ai sensi dell'art. 10 comma 1-ter della Legge sopra richiamato, e importo netto delle stesse opere di completamento risultante dall'aggiudicazione a suo tempo effettuata all'Appaltatore inadempiente e dagli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi;
 - b) l'eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove l'Appaltante non si sia avvalso della facoltà di affidamento ai sensi del citato art. 10 comma 1-ter della Legge o derivata dalla ripetizione della gara di riappalto eventualmente andata deserta, da effettuare necessariamente con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - c) l'importo delle penali per il periodo di ritardo;
- 3) lasciando invece a carico della stazione appaltante il costo di eventuali lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nel contratto con l'appaltatore inadempiente.

Ai sensi dell'art. 159, comma 14, del DPR n. 207/10, nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del codice dei contratti (D.Lgs. 163/06), ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 43, comma 10, dello stesso DPR 207/10 e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori.

Art. 37 - (Definizione delle controversie)

La definizione delle controversie viene regolata, in prima istanza, attraverso il ricorso all'accordo bonario e, in seconda istanza, qualora il medesimo non abbia sortito esito positivo, attraverso il ricorso all'arbitrato, ai sensi degli art. 240 e 241 del D.Lgs. 12.04.06 n. 163.

Art. 38 - (Spese contrattuali. Oneri fiscali)

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare su forniture e opere oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell'Appaltante.

L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.